

Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL “DURANTE E DOPO DI NOI” di cui all’art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali - del 23 novembre 2016.

Premessa

Il presente documento rappresenta un aggiornamento delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del “durante e dopo di noi” della Regione Lazio, approvate con determinazione dirigenziale G02984 15 marzo del 2019.

Lo scopo di tale aggiornamento è quello di apportare necessarie modifiche alla luce dei monitoraggi e delle verifiche in capo all’attuazione della Legge 112/2016 nel territorio regionale.

La legge 112/2016 persegue la garanzia del diritto di ogni persona con disabilità di poter scegliere dove, come e con chi vivere, tenendo conto dei propri desideri, aspettative e preferenze e sia in grado di fornire opportunità di realizzazione come soggetto parte di una collettività, conformemente a quanto disposto dall’art.19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

La possibilità di vivere, con giusti supporti, in un ambiente piacevole, familiare, che possa essere pensato e vissuto come la propria casa rappresenta una delle determinanti dello stare bene e dello sviluppo di una vita il più possibile autonoma e dignitosa.

Il sistema degli interventi sanitari e sociali che rappresentano la presa in carico che tenta di incidere sulla qualità della vita della popolazione più fragile, si basa troppo spesso su un concetto di salute concepita come assenza di deficit e assenza di malattia. I reali bisogni della popolazione richiedono servizi che assicurino invece un approccio sistemico, che principalmente guardi alla costruzione di spazi di vita nei vari contesti per sviluppare benessere con la partecipazione sociale e che supportino e sviluppino competenze a saper fare e saper essere attraverso l’implementazione di sostegni adeguati.

Per poter assicurare il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti e allo stesso tempo intervenire sulle determinanti sociali della salute, è necessario ripensare i servizi offerti, in particolare costruendo progetti personalizzati che valorizzano i contesti sociali, ambientali e relazionali.

In quest’ottica, con il presente documento si vuole rafforzare anche il progetto abitativo di convivenza, co-housing, etc per le persone con disabilità grave di cui alla legge 112/2016.

La Regione intende promuovere una programmazione territoriale che tenga conto di questa premessa, nel pieno rispetto della legge 112/2016 e in coerenza con quanto disposto dalla DGR 454/2017, fornendo indirizzi operativi che sostengano progettualità e processi concreti di attuazione.

Nel rispetto della scelta delle più efficaci modalità organizzative territoriali che gli enti intendono adottare, il presente documento vuole fornire un livello minimo per la gestione territoriale delle finalità preposte e promuovere livelli più flessibili di governance anche con l’adozione di modelli innovativi di co-programmazione e co-progettazione.

Restano fermi gli obiettivi da raggiungere, come stabiliti dalla Legge 112/2016 e DM 23 novembre 2016, le modalità di gestione integrata della rete dei servizi sociali come stabilite dalla Legge regionale 11/2016, così come le disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria in vigore nel Lazio.

1. Programmi di indipendenza abitativa

1.1 I programmi di indipendenza abitativa sono costituiti da un insieme di adeguati sostegni e interventi finalizzati al vivere al di fuori del nucleo familiare di origine delle persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto.

I programmi di indipendenza abitativa vengono predisposti per i beneficiari a seguito di una valutazione multidimensionale di cui all'art. 2 del DM 23 novembre 2016, che rileva bisogni, aspettative, desideri prevalenti, rispetto a un percorso di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine all'interno di un più ampio progetto individuale di vita.

I programmi qui delineati sono altresì rivolti alla persona con disabilità grave priva del sostegno familiare già inserita in un percorso residenziale extra-famigliare, ma per la quale i servizi sanitari e sociali del territorio, anche su istanza dell'interessato, della famiglia, di chi ne tutela gli interessi, ritengano opportuna una rivalutazione da parte dell'UVMD ai fini di un eventuale processo di deistituzionalizzazione per offrire migliori condizioni abitative in contesti ambientali, relazionali e affettivi vicini a quelli famigliari di cui alla Legge 112/2016.

È assicurato l'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, indipendentemente da qualsivoglia limite di età. Il programma di indipendenza abitativa deve essere garantito negli anni, fatta salva la rimodulazione al sopravvenire di nuove esigenze personali.

1.2 Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare si realizzano in immobili di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine o gruppi-appartamenti o soluzioni di *co-housing*, organizzati come nuclei abitativi familiari di persone con disabilità grave che possano insieme acquisire, con opportuni supporti, il massimo livello possibile di autonomia nella conduzione e gestione della vita quotidiana. In ogni caso, a tali nuclei familiari dovranno essere garantiti tutti gli opportuni sostegni necessari anche ad elevata intensità, inclusi quelli per la disabilità gravissima.

Ai sensi del comma 4, art. 3 del D.M. 23 novembre 2016 le soluzioni alloggiative da prevedere nel progetto devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare ed in particolare debbono avere le seguenti caratteristiche:

- offrire ospitalità a non più di cinque persone. La Regione può predisporre deroga, in via eccezionale, motivata in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso non sono previsti

finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

- essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti. È ammessa anche la collocazione in aree rurali nell’ambito di progetti di agricoltura sociale, che siano in grado di sviluppare efficacemente insieme alla residenzialità, anche l’attuazione dei programmi di uscita dalla famiglia o istituzione e quelli di accrescimento;
- avere spazi accessibili in considerazione delle specifiche esigenze del gruppo, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l’utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living.

Fermo restando i requisiti di accessibilità e mobilità interna, calibrati rispetto alle diversificate esigenze delle persone che andranno a formare il gruppo di convivenza le soluzioni alloggiative non rispondono a particolari requisiti strutturali e organizzativi se non quelli minimi previsti dalle norme per le civili abitazioni. Per il funzionamento non è necessaria l’autorizzazione ex art. 32 della L.R. 11/2016.

Poiché le caratteristiche dell’immobile incidono profondamente sul benessere della persona, è fondamentale che le soluzioni alloggiative scelte per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa siano dotate di ambienti adeguati, organizzati in maniera funzionale, con spazi domestici fruibili in sicurezza e tali da consentire una facile manutenzione e una confortevole accoglienza.

Può essere previsto, qualora nel programma di indipendenza abitativa se ne ravvisi l’opportunità, uno spazio per gli operatori in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità e la privacy.

1.3 Per ogni programma di indipendenza abitativa è prevista la figura di un Responsabile che si coordina con i servizi operanti sul territorio, per favorire una piena realizzazione del programma e l’inclusione sociale delle persone coinvolte.

Il Responsabile è la figura professionale che assume il ruolo di coordinatore operativo ed ha la responsabilità dell’appartamento e dei programmi in esso realizzati.

Favorisce la maggior partecipazione e autodeterminazione possibile delle persone conviventi alla gestione della casa e della vita del gruppo, condividendo le scelte di vita familiare con i beneficiari e con chi ne tutela gli interessi (genitori, familiari, amministratore di sostegno, tutore, etc.), pur sempre all’interno dei rapporti giuridici prestabiliti all’atto della formalizzazione del programma.

Coordina il personale impiegato nell’assistenza diretta alle singole persone e/o al gruppo e svolge il controllo sui programmi attuati e sull’andamento delle attività, nel rispetto degli accordi stipulati nel programma e della normativa in materia

Collabora con il Case Manager e le UVMD per il monitoraggio e la revisione dei progetti individuali.

Predisponde altresì una relazione trimestrale, sull’andamento del programma di gruppo, condividendola con il Case Manager, il beneficiario e chi ne tutela l’interesse.

La Relazione è inviata all'Ambito sovradistrettuale/sovramunicipale ed ai Distretti sanitari coinvolti.

Il ruolo del Responsabile è ricoperto da:

- laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con documentata esperienza biennale nel settore;
- diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza di almeno cinque anni nei servizi socioassistenziali o sociosanitari domiciliari e/o residenziali per persone con disabilità.

Il Responsabile può essere individuato anche tra gli operatori in servizio presso l'Ente del Terzo settore cui è affidata la gestione dell'appartamento e del gruppo di persone con disabilità che risiedono nell'appartamento.

Egli assicura la sua presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e garantisce la reperibilità e la pronta disponibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi ai conviventi, alle famiglie ed i professionisti coinvolti nella realizzazione del programma di indipendenza abitativa.

Il monitoraggio e la verifica semestrale dell'attuazione dei programmi di indipendenza abitativa e l'aggiornamento è di competenza del Comune/Municipio capofila dell'Ambito sovradistrettuale/sovra municipale che ha formalizzato l'accordo di programma di indipendenza abitativa, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento. Nel processo di monitoraggio vengono coinvolti i soggetti che co-partecipano alla realizzazione del programma, compresi i beneficiari e le rispettive famiglie.

Il Comune/Municipio capofila dell'Ambito sovradistrettuale/ sovra municipale provvede a registrare i dati e le informazioni sull'andamento di ogni programma di indipendenza abitativa.

Qualora vengano evidenziate, dai firmatari dell'accordo e/o dal responsabile, criticità tali da incidere sul corretto andamento del programma, il Comune/Municipio capofila dell'Ambito sovra distrettuale/ sovra municipale provvede, entro trenta giorni, ad attivare le opportune verifiche, a predisporre, ove necessario, azioni correttive e/o la rimodulazione del programma.

2. Indirizzi di governance territoriale per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa

2.1 La persona con disabilità accede agli interventi e servizi previsti dalla Legge 112/2016, tra i quali i programmi di indipendenza abitativa, previa domanda di partecipazione all'avviso pubblico Dopo di Noi dell'Ambito sovradistrettuale di riferimento, e successiva valutazione e predisposizione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto, definito in sede di UVMD competente e nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla normativa.

L'UVMD nel predisporre il progetto personalizzato, deve tenere conto dei bisogni, dei desideri e delle aspettative della persona con disabilità e dei propri familiari, garantendo il protagonismo della persona con disabilità o di chi la rappresenta.

In sede di UVMD vengono prese in considerazione eventuali esperienze di semiautonomia abitativa, pregresse od in essere, promosse ad esempio da privati e associazioni di famigliari, e rilevate eventuali preferenze di convivenza con altre persone con cui preesistono legami amicali/relazioni e progettualità condivise. A tale scopo, è opportuno che nella definizione del progetto personalizzato siano coinvolti, oltre alla persona beneficiaria, la famiglia e gli altri soggetti che concorrono o possano collaborare a diverso titolo per la realizzazione del progetto di vita della persona, al fine di coordinare le diverse risorse, formali e informali, in un progetto quanto più personalizzato e contestualizzato.

Il case manager, individuato tra le figure professionali dell'UVMD preposte al progetto personalizzato sulla base del bisogno prevalente, ne cura la realizzazione attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i diversi attori coinvolti nella realizzazione, ne verifica periodicamente l'andamento e ne propone una eventuale revisione.

Il percorso verso una soluzione alloggiativa permanente fuori dall'abitazione familiare di origine o di deistituzionalizzazione può consistere in una fase di preparazione più o meno lunga, in cui le persone con disabilità possono sperimentare momenti di autonomia e di convivenza con altre persone, al fine di consentire la progettazione di programmi di indipendenza abitativa rispondenti alle singole esigenze, individuare le modalità di realizzazione, le più idonee, anche innovative, e valutare elementi di compatibilità per formare i nuovi gruppi di convivenza o verificare le convivenze temporanee di gruppi preesistenti.

L'UVMD indica, all'interno del progetto personalizzato obiettivi, azioni, tempi e modalità di realizzazione di questa fase e ne cura il monitoraggio, progettando il programma di indipendenza abitativa più rispondente alle esigenze ed ai desideri della persona con disabilità, definendo tutti quei sostegni necessari a garantirne la sostenibilità nel tempo e rilevando eventuali affinità espresse dai beneficiari al fine della costituzione del gruppo di coabitazione.

Nella definizione della proposta di programma di indipendenza abitativa è data massima attenzione alla libera scelta delle persone con disabilità di dove e con chi vivere, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Nelle situazioni in cui la persona con disabilità abbia già sperimentato con successo una esperienza di semiautonomia all'interno di un percorso predisposto da un soggetto pubblico o privato, e che sia desideroso di intraprendere l'esperienza di abitare in autonomia, con adeguati supporti, insieme a quelle persone con cui ha stretto rapporti significativi, l'UVMD ne verifica la congruenza, correlandosi con le UVMD di riferimento di coloro che hanno condiviso lo stesso percorso, e predisponendo il progetto personalizzato con le indicazioni del programma di indipendenza abitativa del gruppo. Nei progetti personalizzati sono indicate altresì eventuali situazioni di urgenza o priorità di accesso ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del D.M. del 23 novembre 2016.

Le UVMD trasmettono al Comune/Municipio capofila dell'Ambito sovradistrettuale/sovramunicipale i progetti personalizzati, con delle proposte sui programmi di indipendenza abitativa del gruppo esplicitando le modalità organizzative della vita del gruppo convivente, le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie, i sostegni da attivare, la localizzazione e le caratteristiche strutturali dell'immobile più adatti al gruppo individuato, con il riferimento ad una specifica soluzione alloggiativa in cui realizzare il programma, qualora la persona con disabilità, la sua famiglia o un'associazione di familiari manifestino l'interesse di metterla a disposizione ai fini della 112/2016, tramite l'iscrizione all'elenco del patrimonio immobiliare solidale della Regione Lazio.

2.2 Il comune/municipio capofila dell'Ambito sovra distrettuale/municipale recepisce i progetti personalizzati presentati dalle UVMD e coordina la formalizzazione dei programmi di indipendenza

abitativa coinvolgendo i distretti afferenti, la ASL e tutti i soggetti istituzionali e non, ivi compresi i destinatari e le famiglie, necessari ai fini della co-progettazione e della definizione finale dei programmi.

Il gruppo costituito lavora nell'ottica di comporre/verificare un piano di matching tra progetti personalizzati, soluzioni alloggiative, sostegni e interventi programmati, fonti economiche pubbliche e private, risorse territoriali, adottando la metodologia del budget di salute, nel massimo rispetto delle volontà espresse dalle persone con disabilità e le loro famiglie e delle priorità di accesso previste dalla normativa. La legge 112, non prevede forme tradizionali di compartecipazione da parte delle persone, ma una messa comune di risorse, non solo economiche, nell'ottica di un progetto condiviso e partecipato.

A fronte delle risultanze della attività di coordinamento, il comune/municipio capofila dell'Ambito sovradistrettuale/municipale provvede alla formalizzazione dei programmi di indipendenza abitativa in un accordo di attuazione, firmato tra le parti interessate ed intervenienti ai fini del programma, compreso il soggetto che ha conferito l'immobile.

Nell'accordo sono fatti chiari riferimenti a:

- l'immobile scelto di cui all' Elenco regionale del patrimonio immobiliare solidale e lo strumento adottato per il conferimento dell'immobile, la durata della destinazione d'uso, le modalità di gestione e gli impegni tra le parti;
- gli obiettivi di autonomia abitativa, cura, assistenza, e inclusione sociale del costituendo gruppo di convivenza, identificando in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti e i livelli di responsabilità, i sostegni necessari per il gruppo, oltre a quelli già in essere per ciascuna persona, i ruoli e le funzioni di chi interagisce con il gruppo, ivi compreso il ruolo di responsabile, descrivendo le modalità di gestione del programma, in considerazione delle interconnessioni dei progetti individuali;
- il budget del programma di gruppo, con indicazioni in merito alle spese per la convivenza, la gestione della casa, le attività assistenziali, le risorse umane e professionali da mettere in campo, le fonti e le forme di finanziamento pubblico e privato che concorrono all'attuazione;
- i tempi di avvio, di realizzazione, di verifica e monitoraggio del programma.

2.3 Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale adotta quindi tutte le procedure amministrative necessarie all'avvio del programma di indipendenza abitativa.

Provvede, eventualmente, come da programma definito, all'affidamento della gestione ad un Ente del Terzo Settore iscritto ai registri regionali degli Enti del Terzo Settore, e che risulti accreditato per la tipologia di servizi richiesti o che abbia maturato esperienza almeno triennale nel settore della disabilità adulta. L'Ente viene individuato attraverso modalità di co-progettazione o tramite avviso pubblico tenendo prioritariamente conto dei bisogni e dei desideri delle persone.

I progetti di vita indipendente possono essere gestiti direttamente dal beneficiario dell'intervento.

Qualora il gruppo dei possibili conviventi sia costituito da persone afferenti a diversi Ambiti sovradistrettuali/sovramunicipali, i rispettivi comuni capofila insieme al comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale su cui insiste l'immobile individuato, si coordinano ai fini della predisposizione e formalizzazione del programma di indipendenza abitativa.

L'accordo di attuazione del programma in tal caso, oltre a contenere gli elementi suindicati, esplicita ruolo, funzioni, responsabilità e fonti di finanziamento di ciascun comune capofila di Ambito sovradistrettuale. L'accordo individua nello specifico i soggetti che adottano le procedure di affidamento della gestione del programma e realizzano le eventuali opere di ristrutturazione/ adeguamento dell'immobile.

2.4 La Regione Lazio attua il monitoraggio dei programmi di indipendenza abitativa anche attraverso la raccolta di dati sui programmi e sulle soluzioni alloggiative realizzate in ciascun ambito sovradistrettuale, come parte della più complessiva azione regionale di valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo L.112/2016.

La Regione Lazio istituisce periodicamente momenti di confronto con i diversi livelli istituzionali e non istituzionali coinvolti, al fine di condividere le risultanze delle attività di monitoraggio sui programmi di indipendenza abitative ed attuare un processo di co-programmazione delle azioni regionali con i soggetti a diverso titolo portatori di interesse.

3. Patrimonio immobiliare solidale per le finalità della Legge n. 112 del 2 giugno 2016

3.1 La Regione Lazio provvede all'adozione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale finalizzato alla messa a disposizione di soluzioni alloggiative per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi, rivolto a soggetti pubblici, privati e del privato sociale.

Provvede quindi, verificata la presenza della documentazione richiesta a corredo dell'istanza, alla costituzione dell'Elenco del patrimonio immobiliare solidale, e ne cura, almeno ogni tre mesi, l'aggiornamento.

L'Elenco rappresenta altresì uno strumento per l'amministrazione regionale ai fini del monitoraggio delle opportunità territoriali presenti e per individuare azioni strategiche da implementare al riguardo. E' reso disponibile agli Ambiti sovradistrettuali ai fini della individuazione delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi di indipendenza abitativa formulati a favore delle persone con disabilità beneficiarie.

3.2 L'Ambito sovradistrettuale attua, di concerto con gli Ambiti/Comuni ove sono ubicati gli immobili:

- la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio immobiliare solidale di riferimento dell'Ambito sovradistrettuale;
- la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli immobili annoverati nell'elenco per l'effettivo utilizzo ai fini dei programmi di indipendenza abitativa;
- la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi;
- la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi;

- la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale necessarie negli immobili individuati, per l'utilizzo ai fini previsti.

Per il territorio di Roma Capitale, in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 24 settembre 2019 (Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608), le suddette funzioni sono affidate all' ASP Asilo Savoia che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale.

È ammissibile per la realizzazione delle soluzioni alloggiative, il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo della Legge 112/2016, delle seguenti tipologie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016:

- a) opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili);
- b) messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica);
- c) oneri di locazione.

Qualora nell'Elenco del patrimonio immobiliare solidale non vengano individuati immobili adeguati ai programmi di indipendenza abitativa da realizzare, viene valutata dagli Ambiti sovradistrettuali e dall' ASP Asilo Savoia (sul territorio di Roma Capitale), in accordo con la Regione, la sostenibilità di eventuali oneri di locazione di immobili con le caratteristiche di cui al comma 4, art. 3 del D.M. 23 novembre 2016.

Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale, una volta individuato l'immobile per i programmi di indipendenza abitativa, concerta le modalità di utilizzo dello stesso con il soggetto disponente che provvede a formalizzare la messa a disposizione, a garanzia di esclusiva e durevole destinazione d'uso, nel rispetto della normativa vigente.

Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale ed il disponente formalizzano quindi un accordo tra le parti che contenga il dettaglio delle opere eventualmente da realizzarsi, delle modalità di realizzazione e della tempistica prevista per la piena fruizione della soluzione alloggiativa.

Ai fini dell'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016, qualora si intenda investire in opere di cui alle lettere a) e b) gli immobili scelti, oggetto di interventi di ristrutturazione e messa in opera, sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per il programma di indipendenza abitativa del gruppo individuato, per una durata di almeno dieci anni.